

Dec. 01/2022

Proc. 02/2021

## IL TRIBUNALE FEDERALE

in composizione collegiale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 gennaio 2022, tenutasi sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla FEDERKOMBAT, così composto:

Avv. Lucilla Pavone (Presidente)

Avv. Mariasole Mascia (Giudice Relatore)

Avv. Alessandro Narciso (Giudice)

per decidere in ordine al deferimento del Sig. Mirco Mugnaini (tessera n. 264957), del Sig. Francesco Braccini, quale Presidente e legale rappresentante della RUA67 A.S.D. (tessera n. 372360) e della RUA67 A.S.D. (Codice n. 2897), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

### PREMESSO CHE

- con esposto del 2 agosto 2021 a firma del Presidente della Commissione Medica Nazionale Federale Dr. Vitale Monte, la Procura veniva informata del fatto che un tecnico federale del settore Muay Thai, il Sig. Mirco Mugnaini, si fosse recato in data 31 luglio 2021 a un galà dell'organizzazione Fight 1 tenutosi a Rosolini (Sicilia), dove aveva fatto gareggiare l'atleta Ludovica Ciarpaglini, sospesa dall'attività agonistica in Federkombat in quanto risultata affetta, a seguito di esami medici di routine, da anomalia encefalica incompatibile, secondo il parere della CMF, con la pratica di uno sport da combattimento a contatto pieno.

- A sostegno dell'esposto venivano allegati i seguenti documenti:

- Schermata rinvenuta da Facebook raffigurante un post celebrativo dell'evento pubblicato in data 1 agosto 2021 dal tecnico Mirco Mugnaini, che ritrae l'atleta Ciarpaglini che celebra la conquista del titolo di "*campionessa italiana pro Fight 1*";
- Provvedimento del medico federale Dr. Vitale Monte in data 24 giugno 2020 con cui era stato confermato, a seguito di parere neuroradiologico e neurochirurgico, il diniego di reintegro dell'atleta Ciarpaglini nello svolgimento di attività sportiva a

contatto.

- Il Procuratore Federale procedeva all'iscrizione del procedimento disciplinare a carico dell'atleta Ludovica Ciarpaglini, del Sig. Mirco Mugnaini e della RUA67 A.S.D., quale associazione sportiva affiliata Federkombat presso cui il tecnico risultava tesserato alla data del 31 luglio 2021.

- Nel corso delle indagini, la Procura acquisiva ulteriori foto e video estratti da Facebook, da cui evinceva la partecipazione dell'atleta Ciarpaglini, accompagnata dal tecnico Sig. Mugnaini, ad un altro evento non autorizzato e tenutosi a Tallin in data 16 ottobre 2021, rinvenendo altresì la condivisione da parte del Mugnaini di un post pubblicato da un terzo soggetto non tesserato che, riferendosi alla performance dell'atleta Ciarpaglini, si esprimeva con dichiarazioni lesive della reputazione degli organi federali.

- Con provvedimento del 18 novembre 2021, il Procuratore Federale comunicava alla Procura Generale, che ne condivideva il contenuto, l'intendimento di archiviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta Ludovica Ciarpaglini in quanto, alla data segnalata della partecipazione all'evento in Rosolini del 31 luglio 2021, la stessa non risultava più tesserata alla Federkombat.

- Con atto di conclusione delle indagini del 18 novembre 2021, spedito a mezzo raccomandata, in data 2 dicembre 2021, agli indagati Mirco Mugnaini e Francesco Braccini, quest'ultimo in qualità di Presidente e legale rappresentante della RUA67 A.S.D., ed a mezzo pec del 19.11.2021 alla RUA67 A.S.D., il Procuratore Federale comunicava, ai sensi dell'art. 88 del Regolamento di Giustizia (d'ora innanzi, per brevità, anche R.G.), l'intenzione di procedere al deferimento degli stessi dinanzi al Tribunale Federale.

- In data 23 novembre 2021, il Presidente Federale e il Procuratore Federale riscontravano l'invito della Procura Generale dello Sport a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Siracusa, con la richiesta di provvedere direttamente per quanto di competenza.

- Con memoria del 20 dicembre 2021 sottoscritta personalmente, il Sig. Mirco Mugnaini deduceva a propria difesa che, al momento della partecipazione all'evento del 31 luglio 2021 in Rosolini, l'atleta Ciarpaglini, dopo essersi sottoposta a risonanze magnetiche e a costante monitoraggio, fosse munita di documentazione medica attestante l'idoneità della stessa a svolgere in piena sicurezza l'attività agonistica. Precisava, inoltre, che la Ciarpaglini avesse partecipato all'evento non riconosciuto del 31.7.2021 con il team

Takhab Muay Thai Gym, società non affiliata alla Federkombat, e non come A.S.D. RUA67, proprio al fine di tutelare l'immagine della Federazione, della stessa RUA67 A.S.D. e del suo Presidente Sig. Francesco Braccini - rimasti estranei all'evento - e in ossequio al provvedimento di fermo medico emesso dalla Commissione Medica Federale.

Sosteneva, infine, di non aver preso parte all'evento di Tallin del 16 ottobre 2021, trovandosi in quella data impegnato in altra iniziativa tenutasi a Pisa insieme all'atleta Salvatore Signorino e di aver condiviso il post ritenuto dal Procuratore lesivo della reputazione degli organi federali con il solo scopo di gratificare l'atleta per i risultati raggiunti e non per denigrare gli organi federali. Chiedeva, quindi, che a fronte dei chiarimenti forniti, si procedesse all'archiviazione del procedimento.

Alla memoria veniva allegato il certificato di idoneità sportiva agonistica dell'atleta Ludovica Ciarpaglini valido dal 20.10.2021 al 19.10.2022 e il referto della risonanza effettuata l'8.07.2021.

All'esito della fase istruttoria, ritenuta provata la rilevanza disciplinare dei fatti ascritti ai tesserati incolpati, con atto del 20 dicembre 2021, il Procuratore Federale li deferiva a questo Tribunale Federale, con le seguenti contestazioni:

- nei confronti del sig. **MUGNAINI MIRCO**: *“per aver, nella sua qualità di Tecnico Federale, in violazione degli art. 9 co. 2-3-4-7-9- 10 e art. 13 Statuto Federkombat, artt. 2, 3 e 11 Regolamento di Giustizia Federkombat e art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 18 Reg. Org. Federkombat, partecipato e fatto combattere la propria atleta Ciarpaglini Ludovica alla manifestazione non autorizzata a contatto pieno (31 luglio 2021 a Rosolini (SR), nonostante fosse pienamente consapevole del fermo medico inerente la suddetta atleta. Si contestano infine le aggravanti ex art. 34 co. 2 Reg. di Giustizia, stante la qualifica di Insegnante Tecnico.”;*

- nei confronti del legale rappresentante p.t. della A.S.D. RUA67 Sig. **BRACCINI FRANCESCO** : *“a titolo di responsabilità ex art. 3 co. 5, Reg. di Giustizia, per aver, in violazione dell'art. 9 Statuto Federkombat e degli artt. 2 e 11 Reg. di Giustizia, acconsentito che l'associazione sportiva affiliata ASD RUA67 e il tesserato Mugnaini prendessero parte alla manifestazione non autorizzata, facendo inoltre gareggiare un'atleta che seppure non più tesserata era stata sospesa in virtù di fermo medico”;*

- nei confronti del sodalizio **A.S.D. RUA67** in persona del legale rappresentante p.t.: *“in violazione dell'art. 9 Statuto Federkombat e degli artt. 2 e 3 co. 1 -2 e art. 11 Reg. di*

*Giustizia per aver preso parte ad una manifestazione non autorizzata, nonché per i fatti contestati sub A e B ai propri tesserati”.*

Con provvedimento del 24 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 74 R.G., il Presidente del Tribunale Federale fissava l’udienza di discussione per il giorno 28 gennaio 2022, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie difensive. La convocazione veniva inviata dalla segreteria della Federkombat a mezzo raccomandata a/r ovvero pec alle parti deferite presso la residenza e la sede dell’affiliata nonché al Procuratore Federale. In data 24 gennaio 2021 il Sig. Mirco Mugnaini e il Sig. Francesco Braccini, in qualità di legale rappresentante della A.S.D. RUA67 depositavano le rispettive memorie difensive. La difesa del Sig. Mugnaini così concludeva: *“Si conclude chiedendo all’On.le Tribunale Federale Federkombat di voler rigettare l’atto di deferimento del sig. Procuratore Federale ed assolvere il Sig. Mirco Mugnaini dall’ incolpazione contestatagli. In subordine, vista l’occasionalità del fatto, i meriti sportivi e federali dell’incolpato e la mancanza di dolo, voglia irrogare una sanzione contenuta nei limiti edittali”.*

Quanto al Sig. Braccini e alla A.S.D. RUA67, concludeva la difesa del deferito *“chiedendo all’On.le Tribunale Federale Federkombat di voler rigettare l’atto di deferimento del sig. Procuratore Federale ed assolvere il Sig. Francesco Braccini dalle incolpazioni ivi contestategli, anche nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della A.D.S. RUA67. In subordine, vista l’occasionalità del fatto, i meriti sportivi e federali dell’incolpato e della società sportiva da lui presieduta, la rilevante e meritevole attività di carattere sociale che l’associazione incolpata svolge sul territorio, il grado di colpa - a tutto voler concedere davvero minimo -, voglia irrogare al Braccini, una sanzione contenuta nei limiti edittali”.*

All’udienza del 28 gennaio 2022, tenutasi da remoto, sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla FEDERKOMBAT, comparivano il Procuratore Federale, Avv. Manuela Magistro, e personalmente i deferiti, Sig. Mirco Mugnaini e Sig. Francesco Braccini, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della A.S.D. RUA67, rappresentati e assistiti dall’avv. Ruggero Thermes.

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere relatore, invitava alla trattazione il Procuratore Federale. Quest’ultimo, in riferimento al Mugnaini, richiamava le violazioni riportate nel deferimento e le aggravanti ivi contestate, ritenendo dimostrata la partecipazione dello stesso all’evento di Fight 1 tenutosi a Rosolini (Sicilia) il 31 luglio

2021 quale tecnico dell'atleta Ludovica Ciarpaglini e chiedeva l'applicazione nei suoi confronti della squalifica di giorni novanta. Con riferimento ai deferiti Braccini e A.S.D. RUA67, invece, la Procura, sempre richiamando le violazioni riportate nell'atto di deferimento, considerata la risonanza mediatica dell'evento anche su canali nazionali come RaiSport, affermava che il Braccini non potesse non essere al corrente della partecipazione all'evento del tesserato Mugnaini insieme all'atleta Ludovica Ciarpaglini. Ritenendo integrata la responsabilità del sodalizio ex art. 9, comma 6, RG e la responsabilità ex art. 3, comma 5, RG del suo rappresentante legale Dott. Braccini per i fatti contestati al suo tesserato, chiedeva l'applicazione nei confronti di quest'ultimo della sanzione di giorni trenta di squalifica mentre nei confronti dell'A.S.D. della sanzione pecuniaria di € 200,00.

La difesa dei deferiti, riportandosi al contenuto degli atti, precisava che l'atleta Ciarpaglini aveva partecipato all'evento di Fight 1 tenutosi a Rosolini il 31 luglio 2021 a seguito di approfonditi esami medici conclusi con il certificato di idoneità all'esercizio dell'attività sportiva a combattimento pieno e non in spregio al provvedimento inibitorio della Commissione Medica Federale. Riteneva inoltre dimostrato che il Mugnaini non avesse partecipato all'evento come A.S.D. RUA67, ma a titolo meramente personale in qualità di amico dell'atleta Ciarpaglini e contestava l'invocata applicazione dell'art. 11 Reg. Giust. nei confronti della A.S.D. RUA67, sostenendo che il Sig. Braccini non fosse a conoscenza della partecipazione del Mugnaini, non avendo quest'ultimo preso parte come A.S.D. RUA67, ma a titolo meramente personale e che lo stesso Braccini fosse stato vittima di un errore da parte della società organizzatrice dell'evento che aveva erroneamente indicato la Ciarpaglini come atleta della A.S.D. RUA67 anziché, come da videocronaca dell'evento su Raisport e come risultante da documentazione prodotta (all. nn. 2 e 3 memoria Sig. Braccini), del team Takhab Muay Thai Gym non affiliata Federkombat. Con riferimento al solo Mugnaini, l'Avv. Thermes chiedeva altresì che, a fronte della dichiarazione parzialmente confessoria del deferito e tenuto conto del rapporto personale stretto tra il Mugnaini e l'atleta, fosse in ogni caso applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 39 lett. d) Reg. Giust.

I deferiti chiedevano entrambi di essere sentiti personalmente e il Presidente procedeva all'audizione.

In sede di audizione, il Sig. Mugnaini dichiarava di avere un rapporto personale molto

stretto con l'atleta e con la sua famiglia, di aver preso parte a tutte le visite mediche della Ciarpaglini e di aver parlato con neurologi e neurochirurghi che lo avevano tutti rassicurato delle condizioni di salute dell'atleta e dell'idoneità della stessa a combattere. Con riferimento al post condiviso sulla propria pagina Facebook, il deferito dichiarava di averlo fatto solo perchè molto felice dei risultati sportivi dell'atleta e non con l'intenzione di denigrare gli organi federali.

Il Sig. Braccini dichiarava, invece, di avere avuto notizia della partecipazione del Mugnaini all'evento del 31 luglio 2021 insieme alla Ciarpaglini, solo dopo aver ricevuto la lettera di contestazione degli addebiti da parte della Procura, precisando, poi, di aver visto e anche commentato con apprezzamenti il post di Facebook pubblicato dal Mugnaini in data 1 agosto 2021, ma senza essere a conoscenza delle reali circostanze della vicenda in quanto, essendo Presidente di un'associazione che vanta tanti atleti e tante discipline, non poteva essere al corrente di tutti i fatti riguardanti gli atleti.

L'Avv. Thermes concludeva riportandosi alle sue deduzioni e alle richieste di rigetto dell'atto di deferimento, chiedendo in via subordinata, per l'ipotesi in cui il Collegio avesse ritenuto di sanzionare le parti deferite, l'applicazione nei loro confronti delle stesse sanzioni applicate dal Collegio nella decisione emessa nel procedimento 1/2021. Non avendo il difensore dei deferiti reiterato le istanze istruttorie formulate in atti, il Tribunale Federale si riservava per la decisione.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale, all'esito dell'udienza e a scioglimento della riserva assunta, espone i seguenti

#### **Motivi della decisione**

I fatti di cui al procedimento sono comprovati, innanzitutto, dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale (in particolare dal provvedimento di fermo del medico federale Dott. Vitale Monte e dal post Facebook pubblicato dal Mugnaini sulla sua pagina in data 1 agosto 2021), ma anche dal documento n. 3) prodotto dallo stesso Mugnaini in allegato alla propria memoria difensiva del 24 dicembre 2021 e, in particolare, dalla "scheda informativa tecnico" allegata alla richiesta di partecipazione all'evento del 31 luglio 2021 presentata dalla Ciarpaglini, in cui il Mugnaini viene espressamente indicato come "tecnico" dell'atleta.

È evidente, quindi, che il Mugnaini, all'epoca dell'evento tesserato Federkombat, abbia

preso parte alla manifestazione non autorizzata tenutasi in Rosolino il 31 luglio 2021, accompagnando la Ciarpaglini in qualità di tecnico e del resto il post agli atti, pubblicato su Facebook il 01.02.2021, - dallo stesso modificato solo a seguito del deferimento - non lascia alcun dubbio in merito.

Priva di pregio, inoltre, appare la documentazione medica dallo stesso depositata in allegato alla memoria difensiva e proveniente da personale medico esterno alla Federazione, attestante l' idoneità dell' atleta a riprendere l' attività sportiva agonistica di combattimento a contatto pieno.

Il Regolamento sanitario Federkombat, approvato con delibera della Giunta Nazionale n. 131 del 30 aprile 2021 disciplina, infatti, in maniera rigorosa le procedure di accertamento sanitario cui i tesserati sono tenuti a sottoporsi presso la Commissione Medica Federale per poter svolgere attività sportiva amatoriale, non agonistica e agonista, specialmente quanto trattasi di discipline a contatto pieno, quale quella svolta dall' atleta Ciarpaglini. L' art. 11 comma 27 del richiamato Regolamento prevede altresì che le Società e le Associazioni debbano garantire che ogni atleta sia in condizioni psico-fisiche adeguate alle prestazioni sportive richieste e che i tesserati alla Federkombat siano tenuti al rispetto delle norme sanitarie che li riguardano e ne assumano direttamente la responsabilità.

Poiché il Regolamento Sanitario prevede che le procedure sanitarie relative ai tesserati e affiliati debbano svolgersi innanzi alla Commissione Medica Federale, ne consegue che la documentazione medica proveniente da personale medico esterno non possa in alcun modo qualificarsi come idonea a superare e, pertanto, invalidare i provvedimenti dei Medici Federali.

Quindi, a fronte del provvedimento della CMF del 24 giugno 2021 emesso nei confronti dell' atleta Ciarpaglini di diniego al reintegro nello svolgimento dall' attività sportiva di contatto - peraltro non oggetto di impugnativa o contestazione alcuna - il Sig. Mugnaini avrebbe dovuto attenersi alle prescrizioni mediche federali e alla rigorosa disciplina dettata in materia di procedure sanitarie, al fine di tutelare e non mettere a rischio la salute dell' atleta.

I fatti contestati con l' atto di deferimento del Sig. Mugnaini hanno trovato ulteriore conferma nella memoria dallo stesso depositata in data 20.12.2021, ove il deferito ha precisato che la partecipazione dell' atleta Ciarpaglini e del "sottoscritto Tecnico Federale" all' evento svoltosi il 31 Luglio 2021 a Rosolini (SR) con il team Takhab Muay

Thai Gym, società non affiliata, fosse proprio finalizzato *“a tutelare l’immagine di Federkombat ed in ossequio al provvedimento di fermo medico emesso dalla Commissione della Federazione, nonché a tutela della soc. Rua67”*, con ciò denotando la consapevolezza di commettere una violazione della normativa federale, da cui l’esigenza di tutelare l’immagine della Federazione e dell’associazione affiliata.

Il comportamento del deferito è, dunque, contrario alle norme federali, comportando in particolare la violazione degli artt. 9 co. 2-3-4-7-9- 10 e 13 Statuto Federkombat, degli artt. 2, 3 e 11 Regolamento di Giustizia Federkombat, dell’art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell’art. 18 Reg. Org. Federkombat e dell’art. 11 comma 27, 28 e 32 del Reg. Sanitario Federkombat.

Nello specifico, l’art. 9.10 dello Statuto Federale dispone che tutti i tesserati e gli affiliati, al fine di garantire l’attività sportiva inserita nel programma istituzionale, non possano prendere parte a manifestazioni agonistiche, comunque denominate, non autorizzate dalla Federkombat.

L’art. 11 R.G. prevede inoltre il divieto per gli affiliati e tesserati di partecipare a manifestazioni sportive agonistiche, pre-agonistiche e amatoriali non autorizzate dagli organi competenti della Federkombat. Inoltre, ai sensi dell’art. 11 comma 27 del Regolamento Sanitario le Società e le Associazioni devono garantire che ogni atleta sia in condizioni psico-fisiche adeguate alle prestazioni sportive richieste e che i tesserati alla Federkombat siano tenuti al rispetto delle norme sanitarie che li riguardano e ne assumano direttamente la responsabilità.

Sempre con riferimento al deferito Mugnaini, si ritiene infine che non sussistano i presupposti per l’applicazione dell’attenuante ex art. 39 lett. d) Reg. Giust. in quanto il deferito, pur avendo parzialmente ammesso i fatti, ha difeso il proprio operato giustificandolo con il legame affettivo con l’atleta e con l’aver la stessa ottenuto certificato di idoneità sportiva allegato agli atti, senza, quindi, manifestare ravvedimento per l’illecito commesso, neppure con riferimento al post condiviso sulla bacheca ed offensivo degli organi federali.

Sussiste invece l’aggravante di cui all’art. 34 co. 2 Reg. Giust. stante la qualifica di tecnico federale del Mugnaini.

Ne consegue che, visti gli articoli 19, 24 e 34 co. 2 R.G., tenuto conto della richiesta della Procura Federale, dell’atteggiamento, per certi versi, collaborativo del Mugnaini ed

ancora della circostanza che l'atleta Ciarpaglini, peraltro maggiorenne, all'epoca dei fatti non fosse più tesserata Federkombat, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica di complessivi giorni 80 (ottanta) calcolata applicando sulla sanzione di giorni 60 (sessanta), l'aumento di un terzo per l'aggravante applicata.

Per quanto attiene invece alla posizione della A.S.D. RUA67 e del suo legale rappresentante Sig. Francesco Braccini, si ritiene sussistano in capo a questi gli estremi della responsabilità ex art. 3 comma 5 R.G. per aver, in violazione dell'art. 9 Statuto Federkombat e degli artt. 2 e 11 Reg. di Giustizia, acconsentito alla partecipazione all'evento non autorizzato del tesserato Mugnaini, non avendo fornito, così come previsto dall'art. 3 co. 5 R.G., alcuna prova contraria al riguardo.

Del resto, alla luce delle dichiarazioni del Mugnaini e di quanto emerso in sede di istruttoria, da cui si evince che l'atleta Ciarpaglini era una "promessa" della disciplina sportiva a combattimento pieno e che sulle sue condizioni di salute vi era stato un monitoraggio e un confronto continuo tra medici, familiari e tecnici, deve ritenersi che il Sig. Braccini, quale Presidente dell'A.S.D. presso cui era tesserata la giovane e promettente atleta, non potesse non essere a conoscenza del provvedimento di fermo sportivo emesso nei suoi confronti dalla Commissione Medica Federale.

Il Braccini, tuttavia, non riteneva di segnalare, immediatamente, alla Procura Federale, in applicazione dell'art. 2 comma 4 RG, l'illecito commesso dal tecnico dell'ASD, Mugnaini, nemmeno dopo aver visionato il post da questi pubblicato il 01.08.2021 - dal titolo "Pazzo a Rosolini" e riportante la fotografia con l'atleta Ciarpaglini e la grande soddisfazione del Mugnaini per la vittoria riportata dalla stessa all'evento del 31 luglio 2021, di rilevanza mediatica tale da essere trasmesso persino su canale nazionale Rai Sport.

Con riferimento alla sanzione da applicare, quindi, visti gli articoli 19, 22 e 29 R.G., sempre tenuto conto della richiesta della Procura Federale e della circostanza che l'atleta Ciarpaglini all'epoca dei fatti non fosse più tesserata Federkombat, considerata anche la natura oggettiva della responsabilità ex art. 3 comma 5 R.G., si ritiene equo comminare al Sig. Braccini la sanzione della squalifica per giorni 15 (quindici) e alla RUA76 A.S.D. la sanzione pecuniaria di € 150,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto,

**APPLICA**

- al signor **Marco Mugnaini** la sanzione della squalifica di **complessivi giorni 80 (ottanta)** calcolata applicando sulla sanzione di giorni 60 (sessanta), ex art. 24 Regolamento di Giustizia Sportiva, l'aumento di un terzo per l'aggravante ai sensi dell'art. 34 comma 2 R.G.
- al signor **Francesco Braccini**, in qualità di **Presidente e legale rappresentante pro tempore della RUA67 A.S.D.**, la sanzione della sospensione di **15 (quindici) giorni** del diritto di rappresentare il soggetto affiliato in tutti gli organismi e nelle manifestazioni federali ex art. 29 Regolamento di Giustizia Sportiva.
- Alla **A.S.D. RUA67**, in persona del legale rappresentante pro tempore, la sanzione pecuniaria di **€ 150,00** (centocinquanta/00), ex art. 22 R.G., da versare entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.

Si incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed alle parti, curandone la pubblicazione, a norma di legge, sul sito istituzionale della Federazione e se ne dispone l'immediata esecuzione.

Così deciso in Monza, il 07 febbraio 2022

**Avv. Lucilla Pavone** (Presidente)

**Avv. Mariasole Mascia** (Giudice Relatore)

**Avv. Alessandro Narciso** (Giudice)